

Berna, 26 novembre 2025

Commento relativo all'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)



Compendio

Nel 2023 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha varato la prima versione aggiornata dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il nuovo quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF). Entrambe le normative sono applicate dalla Svizzera. La presente ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).

Situazione iniziale

La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori per l'aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (standard comune di comunicazione di informazioni [SCC]) e allo sviluppo del nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e, insieme ad altri 62 Stati, si è impegnata politicamente ad attuarlo.

Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività mira a colmare le lacune esistenti e a garantire parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale. Come nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni da scambiare devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e trasmesse alle autorità fiscali. Queste le trasmettono, a loro volta, alle autorità fiscali degli Stati partner nei quali le persone oggetto di comunicazione sono fiscalmente residenti. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività è la base legale internazionale per lo scambio di informazioni relative a cripto-attività e, come tale, disciplina le modalità dello scambio.

L'aggiornamento dello SCC ha permesso di chiarire alcune questioni interpretative e di apportare modifiche. In particolare, sono stati ampliati determinati obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle istituzioni caritatevoli, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale, che in futuro saranno esclusi dal campo d'applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari se saranno adempiute le condizioni definite dall'OCSE. Per attuare a livello internazionale l'aggiornamento dello SCC del 2023 è stato approvato un Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Contenuto dell'ordinanza

L'OSAIn modificata disciplina ora nel dettaglio anche gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale e gli obblighi di iscrizione dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e precisa i criteri di collegamento di questi ultimi con la Svizzera. Inoltre vengono abrogate le vigenti disposizioni derogatorie applicabili alle associazioni, alle fondazioni e ai conti delle stesse, nonché ai conti di moneta elettronica e ai conti per il versamento di capitale, che in futuro saranno esclusi dal campo d'applicazione dello SCC se saranno adempiute le condizioni definite dall'OCSE. In questo contesto vengono stabilite le condizioni per gli enti di utilità pubblica qualificati che, in base a tale principio, sono esclusi dal campo di applicazione dello SCC. Infine, nell'OSAIn vengono inserite disposizioni transitorie volte ad

agevolare l'attuazione dello SCC aggiornato e del CARF per le cerchie interessate. A seguito di una decisione adottata il 3 novembre 2025 dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è stata rinviata di almeno un anno. Per questo motivo nelle disposizioni transitorie viene inoltre sancito che le disposizioni sulle cripto-attività non saranno applicabili nel 2026.

Commento ai singoli articoli

1. Capitolo 1: Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari

Sezione 1a: Versione determinante dei commentari dell'OCSE

Art. 1a

Secondo l'articolo 2b del disegno di modifica della legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), gli accordi applicabili, compresi i loro allegati, devono essere sono interpretati secondo i relativi commentari. Lo stesso articolo incarica il Consiglio federale di definire la versione determinante dei commentari.

Il Consiglio federale adempie questo mandato mediante l'articolo 1a per quanto riguarda lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) [e all'art. 30a per quanto riguarda il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF), v. di seguito]. La versione determinante dei commentari dell'OCSE relativi al Modello di accordo tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e allo SCC è quella del 27 marzo 2017¹. La versione determinante dei commentari dell'OCSE relativi all'Addendum all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e alla modifica dello SCC è quella dell'8 giugno 2023².

Art. 2

Gli accordi applicabili prevedono che un veicolo di investimento collettivo sia considerato come veicolo esente e quindi come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se tutte le partecipazioni sono detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione. Fanno tuttavia eccezione i veicoli di investimento collettivo, le cui partecipazioni sono detenute da o per il tramite di cosiddette entità non finanziarie («non-financial entity», NFE) passive controllate da persone oggetto di comunicazione. Nel caso di un veicolo di investimento collettivo che emette quote fisiche al portatore (certificati di quote al portatore), gli accordi applicabili prevedono che esso debba adottare misure supplementari volte a garantire che entro una certa data non sia più in circolazione nessun certificato di quote al portatore e tutti i detentori di quote gli siano noti. L'articolo 3 capoverso 7 LSAI fa riferimento a queste condizioni. Questa disposizione conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di designare i veicoli di investimento collettivo esenti. L'articolo 3 capoverso 8 LSAI disciplina la procedura da seguire nel caso in cui l'accordo applicabile non preveda alcun termine per l'adempimento delle condizioni che

I commentari possono essere consultati gratuitamente all'indirizzo <u>www.oecd.org</u> > Topics > Taxation > Tax Transparency and International Co-operation > Related Publications > Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition.

I commentari possono essere consultati gratuitamente all'indirizzo <u>www.oecd.org</u> > Topics > Taxation > Tax Transparency and International Co-operation > Related Publications > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 Update to the Common Reporting Standard.

un veicolo di investimento collettivo emittente di quote al portatore deve soddisfare per essere qualificato come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione.

Se le condizioni di cui all'articolo 3 capoversi 7 e 8 LSAI sono soddisfatte, i veicoli di investimento collettivo menzionati all'articolo 2 capoverso 1 lettere a–d dell'ordinanza del 23 novembre 2016³ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) si qualificano come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Tali veicoli sottostanno alla legge del 23 giugno 2006⁴ sugli investimenti collettivi (LICol) e sono quindi sottoposti alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Cpv. 1 lett. a-c

Dal 1° marzo 2024 gli investitori qualificati hanno a disposizione una nuova categoria di fondi in Svizzera, ovvero il fondo riservato a investitori qualificati («limited qualified investor fund» L-QIF). Si tratta sempre di un investimento collettivo di capitale (veicolo di investimento collettivo) che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento, di una società di investimento a capitale variabile o di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Se le condizioni di cui all'articolo 2 OSAIn sono soddisfatte, anche un L-QIF è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. Per questo motivo, all'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c vengono aggiunti i riferimenti agli articoli 118a–118p LICol.

Art. 5 e 6

Ai sensi dell'articolo 5, le associazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari e non si prefiggono uno scopo economico sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano sia i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari sia le condizioni indicate all'articolo 6 sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Queste disposizioni erano state inserite perché il rischio che tali associazioni potessero essere utilizzate per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

In considerazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), nell'ordinanza vengono abrogate queste disposizioni derogatorie per le associazioni e le fondazioni e sostituite dalla disposizione concernente gli enti qualificati di utilità pubblica secondo l'articolo 3 capoverso 9^{bis} LSAI, precisata nell'articolo 6*a* OSAIn. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell'articolo 35*b* OSAIn.

Art. 6a

Cpv. 1

L'articolo 3 capoverso 9^{bis} LSAI incarica il Consiglio federale di stabilire le condizioni secondo cui un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato e, pertanto, un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. L'articolo 6a capoverso 1 OSAIn elenca queste condizioni in conformità con le disposizioni dell'OCSE (cfr. sez. VIII punto 36*ter* segg. del commentario relativo allo SCC). Queste sono le seguenti:

³ RS **653.11**

⁴ RS **951.31**

- a. scopo ammesso: lo scopo perseguito dall'ente corrisponde a uno di quelli elencati alla lettera a. Tale elenco corrisponde a quello dell'OCSE e comprende anche gli scopi che non ammettono l'esenzione fiscale nell'ambito delle imposte dirette in Svizzera (p. es. art. 56 lett. g e h della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta [LIFD]). In questi casi non si tratta di un ente di utilità pubblica qualificato, poiché la condizione dell'esenzione fiscale non è soddisfatta (v. lett. b);
- b. esenzione fiscale: l'ente è esonerato dal versamento dell'imposta sul reddito o dell'imposta sull'utile in Svizzera. Poiché la Svizzera non prevede un'esenzione dal versamento dell'imposta sul reddito, occorre verificare in particolare l'esenzione per l'imposta sull'utile (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD);
- c. l'ente non ha azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sul suo reddito o sui suoi valori patrimoniali;
- d. utilizzo del reddito e dei valori patrimoniali: secondo il diritto svizzero applicabile o gli atti costitutivi dell'ente, i suoi redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell'ambito dell'esercizio dell'attività di utilità pubblica dell'ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall'ente;
- e. irrevocabilità della destinazione del patrimonio: secondo il diritto svizzero applicabile o gli atti costitutivi dell'ente, all'atto della sua liquidazione o del suo scioglimento, tutti i suoi valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure ricadono in possesso del Governo svizzero, di un Cantone o di un Comune.

Dal momento che le società di capitali secondo gli articoli 620–827 del Codice delle obbligazioni⁶ (CO) e delle società cooperative con un capitale sociale secondo gli articoli 828–926 CO non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c, viene inoltre precisato che a questi enti non si applicano le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 6a OSAIn.

Cpv. 2

Le condizioni indicate nel capoverso 1 corrispondono nei contenuti a quelle previste per l'esenzione fiscale nell'ambito delle imposte federali dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD). Di conseguenza, gli enti (ossia le persone giuridiche) che si qualificano come istituti finanziari ai sensi dello SCC e che sono esonerati dal versamento dell'imposta federale diretta in virtù dell'articolo 56 lettera g o h LIFD, possono sostanzialmente essere considerati enti di utilità pubblica qualificati secondo lo SCC, purché dispongano della relativa conferma; fanno eccezione le società di capitali e le società cooperative con un capitale sociale menzionate al capoverso 1, anche se sono esonerate dal versamento dell'imposta federale diretta in virtù dell'articolo 56 lettera g o h LIFD. Tali enti sono quindi considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione.

Cpv. 3

Secondo l'articolo 3 capoverso 9^{bis} LSAI gli enti di utilità pubblica qualificati devono disporre di una relativa conferma da parte di un'autorità svizzera competente. Conformemente al presente capoverso 3, vale come conferma segnatamente una

⁵ RS **642.11**

⁶ RS **220**

decisione di esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 lettera g o h LIFD oppure un'iscrizione in un registro cantonale pubblico delle istituzioni esenti dall'imposta. Con questa disposizione si intende precisare che le persone giuridiche che sono esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 56 lettera g o h LIFD non devono richiedere all'autorità fiscale cantonale né un aggiornamento della conferma né una menzione esplicita del concetto di «ente di utilità pubblica qualificato».

La decisione di esenzione fiscale può valere come conferma esclusivamente per gli enti che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1. Il capoverso 3 non si applica quindi alle società di capitali e alle società cooperative con un capitale sociale menzionate al capoverso 1.

Art. 9

Ai sensi del vigente articolo 9, i conti per il versamento di capitale che soddisfano le condizioni richieste sono considerati conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Il Forum globale ha criticato il fatto che questi conti per il versamento di capitale non siano limitati nel tempo, presentando così il rischio di essere utilizzati a fini di evasione fiscale laddove vi siano versati fondi in via permanente e la costituzione della società o l'aumento di capitale prestabiliti vengono ritardati o non abbiano mai luogo. Per questo motivo il Forum globale era del parere che i conti per il versamento di capitale generalmente non potessero essere esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Ha pertanto raccomandato di abrogare questa disposizione o di inserire una limitazione temporale che non superi i 90 giorni. Per motivi legati all'applicazione pratica di tale raccomandazione, la Svizzera ha chiesto all'organo dell'OCSE incaricato dell'elaborazione dello SCC e responsabile della relativa interpretazione di fornire delucidazioni in merito alla durata di tale limitazione. Gli Stati si sono accordati su un termine più lungo di 12 mesi. La disposizione derogatoria corrispondente è ora disciplinata direttamente nell'allegato all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁷ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari; sez. VIII parte C punto 17). La disposizione esistente deve quindi essere abrogata.

Nella prassi gli effetti della nuova disposizione dovrebbero essere contenuti, poiché i conti per il versamento di capitale vengono generalmente aperti immediatamente prima della costituzione della società o dell'aumento di capitale e vengono già chiusi alcuni giorni dopo l'avvenuta costituzione o l'avvenuto aumento oppure vengono convertiti in conti di deposito che rientrano, a loro volta, nel campo di applicazione dello SCC. In questo modo si garantisce che il versamento di capitale non rappresenti un'operazione fittizia eseguita a fini di sottrazione d'imposta.

Art. 10

Ai sensi del vigente articolo 10, i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera, possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e anche a livello internazionale non è stato trovato un consenso per escludere tali conti, ragione per cui la disposizione deve essere abrogata. Di

⁷ RS **0.653.1**

conseguenza, dall'entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti di simili associazioni sono conti oggetto di comunicazione. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell'articolo 35*b* OSAIn.

Art. 11

Ai sensi del vigente articolo 11, i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 lettere a e b OSAIn possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e anche a livello internazionale non è stato trovato un consenso per escludere tali conti, ragione per cui la disposizione deve essere abrogata. Di conseguenza, dall'entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti di simili fondazioni sono conti oggetto di comunicazione, purché tali fondazioni non siano istituti finanziari. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell'articolo 35b OSAIn.

Art. 16

Secondo il vigente articolo 16, i conti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti in esso formulati possono essere esclusi dal campo di applicazione dello SCC. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. In considerazione del fatto che tali conti sono comparabili con i conti di deposito esclusi secondo la sezione VIII parte C punto 17 lettera f SCC, durante i lavori di aggiornamento dello SCC la Svizzera ha chiesto un chiarimento all'organo dell'OCSE incaricato dell'elaborazione dello SCC e responsabile della relativa interpretazione. Gli Stati si sono accordati su una disposizione per il trattamento di tali conti. La disposizione derogatoria applicabile è ora disciplinata direttamente nell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari (sez. VIII parte A punto 9 e parte C punto 17 lett. e^{bis}).

Alla luce di tali considerazioni, la disposizione esistente deve essere abrogata e si deve fare riferimento direttamente all'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a

La frase introduttiva del testo tedesco e la lettera a subiscono adeguamenti formali: nella frase introduttiva viene modificato l'ordine delle parole, mentre alla lettera a viene introdotta nell'ordinanza l'abbreviazione «LIFD».

2. Capitolo 2: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività

1. Sezione 1: Versione determinante dei commentari dell'OCSE

Art. 30a

Secondo l'articolo 2*b* LSAI, l'Accordo SAI Conti finanziari, compreso il suo allegato, e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico

di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Critpto-attività) devono essere interpretati secondo i relativi commentari. Lo stesso articolo incarica il Consiglio federale di definire la versione determinante dei commentari. Il Consiglio federale adempie questo mandato all'articolo 30a per quanto riguarda il CARF (e all'art. 1a per quanto riguarda lo SCC). La versione determinante dei commentari dell'OCSE relativi all'Accordo SAI Cripto-attività e al CARF è quella dell'8 giugno 2023⁸.

2. Sezione 2: Prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

Art. 30b

Secondo l'articolo 12*b* capoverso 1 LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione:

- è considerato residente fiscale in Svizzera ai sensi della sezione I parte A punto 1 CARF;
- è considerato assoggettato all'obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF; o
- è considerato detentore di una succursale in Svizzera ai sensi della sezione I parte B CARF.

Tali precisazioni sono contenute nell'articolo 30b.

Cpv. 1

Il capoverso 1 disciplina la residenza fiscale secondo la sezione I parte A punto 1 CARF, Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione presenta quindi un criterio di collegamento con uno Stato se è residente fiscale in detto Stato. Ai fini della determinazione della residenza fiscale è determinante il diritto nazionale dello Stato interessato. La residenza fiscale è data quando un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vanta un'appartenenza personale in Svizzera secondo l'articolo 3 LIFD (persone fisiche) o l'articolo 50 LIFD (persone giuridiche).

Cpv. 2

Il capoverso 2 designa la dichiarazione d'imposta e la dichiarazione di informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF. Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è un ente (ai sensi della sez. IV parte F punto 3 CARF) presenta quindi un criterio di collegamento con uno Stato se è costituito e organizzato secondo il diritto di questo Stato e sempre in questo Stato dispone di personalità giuridica o deve presentare una dichiarazione d'imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali in relazione al proprio reddito. L'obbligo di presentare una dichiarazione d'imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali va considerato solo se un ente ha la qualifica di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ed è costituito o organizzato secondo il diritto svizzero, ma non dispone di personalità giuridica (p. es. una società in accomandita o in nome collettivo costituita in base al diritto svizzero). In questi casi, il capoverso 2

I commentari possono essere consultati gratuitamente all'indirizzo <u>www.oecd.org</u> > Topics > Taxation > Tax Transparency and International Co-operation > Related Publications > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 Update to the Common Reporting Standard.

concretizza il concetto di dichiarazione d'imposta e di dichiarazione di informazioni fiscali nel contesto svizzero. Sono considerati tali:

- la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta (reddito e utile);
- la dichiarazione d'imposta per le imposte dirette dei Cantoni (reddito e utile);
- le attestazioni di cui all'articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD; e
- le attestazioni secondo le disposizioni di legge cantonali concernenti l'applicazione dell'articolo 45 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Cpv. 3

Il capoverso 3 disciplina, infine, la succursale secondo la sezione I parte B CARF. Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è quindi soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale nello Stato in cui ha sede la succursale per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate per il suo tramite. Ai fini della qualifica è determinante il diritto nazionale dello Stato interessato. La disposizione al capoverso 3 corrisponde nei contenuti a quella sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui all'articolo 18 lettera a. In questo contesto è determinante l'appartenenza economica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LIFD (persone fisiche) o l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD (persone giuridiche).

Cpv. 4

Secondo l'articolo 12b capoverso 2 LSAI il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui la prestazione di un servizio consistente nell'eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è considerata un'attività commerciale. Si precisano quindi i casi in cui si è in presenza di un'attività commerciale. Gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sono interessati da tale disposizione, ad esempio la valutazione se la prestazione di un servizio consistente nell'eseguire operazioni di scambio avviene per i clienti o per conto degli stessi.

Nel capoverso 4 il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali la prestazione di un servizio è considerata un'attività commerciale. Una persona fisica o un ente esercita un'attività commerciale se presta servizi consistenti nell'eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi e raggiunge, con tale attività, almeno uno dei valori soglia indicati al capoverso 4. Pertanto, la prestazione di servizi consistenti nell'eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è considerata un'attività commerciale se la persona fisica o l'ente che presta il servizio:

- a. durante un anno civile realizza con tale attività un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
- b. durante un anno civile stabilisce con oltre 20 clienti o mantiene con almeno 20 clienti relazioni d'affari che non si limitano a un'unica prestazione di tale servizio:
- c. ha la facoltà illimitata di disporre di cripto-attività di clienti il cui controvalore supera in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; o

⁹ RS **642.14**

d. presta servizi consistenti nell'eseguire operazioni di scambio il cui volume complessivo supera il controvalore di 2 milioni di franchi per anno civile.

Questi valori soglia si orientano ai criteri stabiliti dall'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 novembre 2015¹⁰ sul riciclaggio di denaro (ORD) che consentono di determinare se un'attività è svolta a titolo professionale.

3. Sezione 3: Precisazione degli obblighi di comunicazione

Art. 30c

Secondo il commentario dell'OCSE relativo al CARF (sez. IV punto 48), il termine «persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione» (ai sensi della sez. IV parte D punto 8 CARF) comprende anche il patrimonio di un de cuius che era residente in questa giurisdizione. Per la definizione di «patrimonio», il commentario rimanda al diritto nazionale.

In analogia alla disposizione concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui all'articolo 17 OSAIn, l'articolo 30c OSAIn consente ai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, di trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria fino allo scioglimento della comunione ereditaria. Contrariamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, in questo caso non sono però previste eccezioni, ma la comunicazione deve essere effettuata allo Stato oggetto di comunicazione (ai sensi della sez. IV parte D punto 9 CARF) della persona defunta attraverso l'AFC, che fungerà da intermediario.

4. Sezione 4: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Art. 30d

In analogia alla disposizione concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui all'articolo 27 OSAIn, l'articolo 30d OSAIn disciplina i casi eccezionali in cui l'articolo 12f capoverso 3 LSAI ammette la nascita di una relazione d'affari con un utente di cripto-attività in assenza di autocertificazione. Si tratta dei casi in cui il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non contribuisce alla nascita della relazione d'affari con un utente di cripto-attività o non può impedirla. Rientrano nei casi eccezionali segnatamente il cambiamento dell'utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un'autorità (in analogia all'art. 27 cpv. 2 lett. b OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari) e l'inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione (in analogia all'art. 27 cpv. 2 lett. c OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari).

Art. 30e

In analogia all'articolo 28 OSAIn, l'articolo 30e OSAIn disciplina l'obbligo di comunicazione per i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione con riferimento alle relazioni di affari per le quali non si è ancora conclusa la verifica da parte del prestatore svizzero.

11/16

10 RS **955.01**

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può considerare un utente di cripto-attività e/o una persona che esercita il controllo sull'ente, utente di cripto-attività, come persona che non è oggetto di comunicazione se la relazione d'affari è stata chiusa prima dello scadere dei termini indicati all'articolo 12f capoversi 1, 3 e 4 LSAI e la verifica di tale relazione d'affari da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività non si è ancora conclusa al momento della chiusura.

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui una relazione d'affari di un utente viene chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica della relazione d'affari conseguente a tale cambiamento non è stata ancora completata al momento della chiusura. In questo caso, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione. In tale contesto, la chiusura della relazione d'affari va considerata soltanto se influisce sulla possibilità di adempiere l'obbligo di adeguata verifica (verifica conseguente al cambiamento delle circostanze). Se la relazione con il cliente rimane in essere e si cessano solo i servizi per le cripto-attività, ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (verifica conseguente al cambiamento delle circostanze) occorre considerare le informazioni ottenute dalla relazione con il cliente.

3. Capitolo 3: Disposizioni comuni

1. Sezione 1: Obbligo di iscrizione

Art. 31

Nei capoversi 1–3 viene aggiunto il termine «prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione». In questo modo agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e ai prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si applica la stessa regolamentazione circa l'obbligo di iscrizione, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione presso l'AFC e il relativo annullamento.

Si precisa inoltre che la comunicazione di un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 1^{ter} LSAI non è considerata come annullamento dell'iscrizione.

Art. 34

Con la modifica del 1° settembre 2023 della legge federale del 25 settembre 2020¹¹ sulla protezione dei dati (LPD) il termine «dati personali» secondo l'articolo 5 lettera a LPD si limita dunque alle informazioni concernenti una persona fisica. Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall'entrata in vigore della modifica della LPD (art. 71 LPD). Per garantire che anche dopo tale periodo transitorio l'AFC sia autorizzata a trattare i dati concernenti persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile, nell'articolo 34 vengono ora menzionati espressamente i dati concernenti persone giuridiche.

¹¹ RS **235.1**

4. Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 35b cpv. 1–3

L'articolo 41^{bis} capoverso 4 LSAI autorizza il Consiglio federale a prevedere deroghe alle disposizioni di cui alla sezione I dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività¹². Queste disposizioni sanciscono in quale Stato o territorio un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è soggetto agli obblighi previsti dal CARF. Con una deroga temporanea a queste disposizioni il Consiglio federale può tenere conto del fatto che l'agenda internazionale contempli la possibilità di attuare a posteriori, e quindi in maniera scaglionata, lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Un'opzione, questa, di cui potrebbero avvalersi diversi Stati.

L'articolo 35*b* capoversi 1–2 stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione interessati, in due casi specifici, non devono soddisfare i loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera secondo le sezioni II e III CARF durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Cpv. 1

Il capoverso 1 disciplina il caso in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione presentano il criterio di collegamento gerarchicamente superiore secondo la sezione I CARF con uno Stato o un territorio che non attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 1° gennaio 2026 e presentano il secondo criterio più forte secondo la sezione I CARF con la Svizzera. In questo caso, dal 1° gennaio 2026 il criterio di collegamento gerarchicamente superiore con uno Stato o un territorio che attua lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività sarebbe quello con la Svizzera. Di conseguenza, a partire da tale data i suddetti prestatori sono considerati prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e dovrebbero pertanto adempiere i loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera se non li soddisfano in un altro Stato o territorio con un criterio di collegamento dello stesso livello gerarchico (cfr. sez. I parte H CARF). Non appena questo Stato o territorio con cui i prestatori in questione hanno il criterio di collegamento gerarchicamente superiore attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, questi ultimi sono tenuti ad adempiere i loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo il CARF in tale altro Stato o territorio.

Per ridurre al minimo l'onere amministrativo per le cerchie interessate (prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e l'AFC) dovuto a tale cambiamento, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione interessati dovranno essere esonerati in Svizzera dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l'Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per un periodo transitorio di tre anni.

La disposizione si applica anche ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano con lo Stato o il territorio in questione un criterio di collegamento di pari rango e scelgono di adempiere in questo Stato o territorio gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo le sezioni II e III CARF. Tale scelta non può tuttavia limitarsi al periodo transitorio (divieto dell'abuso di diritto).

I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione transitoria sono tuttavia soggetti ai

¹² RS ...

restanti obblighi, in particolare all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 13*a* LSAI (v. commenti al cpv. 4).

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina il caso di prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione aventi una succursale in uno Stato o un territorio che non attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 1° gennaio 2026. In questo caso, tali prestatori svizzeri sarebbero soggetti agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l'Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI anche per quanto riguarda le operazioni effettuate tramite le loro succursali situate all'estero. Non appena lo Stato o il territorio in cui è situata la succursale del prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, la succursale deve adempiere a sua volta in tale Stato o territorio i suoi obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF per quanto riguarda le operazioni effettuate per il suo tramite.

Una disposizione transitoria per queste fattispecie è necessaria, altrimenti non sarebbe chiaro in virtù di quale base giuridica la succursale estera potrebbe essere obbligata ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF per quanto riguarda le operazioni effettuate per il suo tramite, anche se non è assoggetta a tali obblighi nel proprio Stato o territorio, e a preparare i dati in modo che la sua sede principale svizzera possa comunicare le operazioni effettuate per il tramite della succursale. Rimarrebbe anche il dubbio se vi sia in ogni caso una base legale sufficiente per lo scambio dei dati tra la succursale e la sede principale o se, ad esempio, andrebbero osservate eventuali restrizioni in materia di protezione dei dati.

Per tenere conto di dette questioni attuative pratiche e ridurre al minimo l'onere amministrativo per le cerchie interessate derivante da questo cambiamento, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione interessati dovranno essere esonerati in Svizzera dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l'Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per un periodo transitorio di tre anni riguardo alle operazioni effettuate per il tramite delle loro succursali all'estero.

Cpv. 3

Il capoverso 3 stabilisce che, conformemente alla sezione I parte B dell'Accordo SAI Cripto-attività, le succursali svizzere di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono assoggettate in Svizzera agli obblighi secondo l'Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per quanto riguarda le operazioni effettuate per il loro tramite, a prescindere dalla disposizione transitoria di cui al capoverso 1.

Per contro, in applicazione della disposizione transitoria di cui al capoverso 1, per il suddetto termine transitorio di tre anni le succursali svizzere di sedi principali estere non sono assoggettate agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l'Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per quanto riguarda le operazioni effettuate attraverso la loro sede principale situata all'estero.

Cpv. 4

I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che rientrano nel campo di applicazione della disposizione transitoria di cui al capoverso 1 e che sono quindi esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale sono assoggettati in quanto prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività agli obblighi derivanti da tale ruolo, in particolare all'obbligo di iscrizione di cui

all'articolo 13a LSAI. Il capoverso 4 precisa che, oltre ai dati secondo l'articolo 13a capoverso 2 LSAI, tali prestatori svizzeri comunicano all'AFC lo Stato in cui sarebbero assoggettati all'obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sarebbero assoggettati all'obbligo di comunicazione in tale Stato.

Cpv. 5

Con l'abrogazione delle disposizioni derogatorie relative agli enti secondo gli articoli 5 e 6 OSAIn, dall'entrata in vigore della presente modifica tali istituti finanziari sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Nel quadro dell'attuazione dell'Accordo SAI Conti finanziari i diritti e gli obblighi di questi nuovi istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari e sulle basi giuridiche svizzere in questo ambito.

Per l'adempimento di questi obblighi, gli istituti finanziari interessati devono beneficiare delle stesse procedure e degli stessi termini previsti per gli istituti che attuano lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Ciò significa che possono trattare come conti preesistenti i conti già aperti presso tali istituti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del Questi conti devono essere assoggettati agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all'articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. I conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti a partire dall'entrata in vigore della modifica o dopo tale data.

Questa disposizione intende permettere agli istituti finanziari interessati dall'abrogazione delle citate disposizioni derogatorie di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente per la ripartizione dei loro conti in conti preesistenti e nuovi conti. In questo modo si vuole garantire un termine adeguato che consenta loro di verificare se la loro clientela detiene conti oggetto di comunicazione. Si garantisce, inoltre, che gli istituti finanziari interessati non siano tenuti ad adempiere retroattivamente determinati obblighi a seguito dell'abrogazione delle disposizioni derogatorie che li riguardano.

Cpv. 6

Il capoverso 6 prevede che ai conti per il versamento di capitale secondo l'articolo 9 del diritto anteriore già aperti o detenuti il giorno antecedente l'entrata in vigore della presente modifica si applica il termine di cui alla sezione VIII parte C punto 17 lettera e comma v quinto trattino dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente modifica.

Cpv. 7

Dall'entrata in vigore della presente modifica, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso i quali sono già aperti conti interessati dall'abrogazione delle disposizioni derogatorie secondo gli articoli 10 e 11 del diritto anteriore e che non sono detenuti da un istituto finanziario devono verificare se questi conti sono conti oggetto di comunicazione. A tal fine hanno la possibilità di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente per la ripartizione di tali conti in conti preesistenti e nuovi conti. Ai conti di cui agli articoli 10 e 11 OSAIn già aperti

presso tali istituti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica si devono pertanto applicare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all'articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. I conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono quindi essere verificati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti all'entrata in vigore della modifica o dopo tale data.

Cpv. 8

Alla cifra II della modifica del 26 settembre 2025¹³ della LSAI il legislatore federale ha stabilito che tale modifica entrerà retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026, qualora entro dieci giorni dalla scadenza del referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente. Il legislatore è infatti partito dal presupposto che la Svizzera attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con una serie di Stati partner a partire da tale data, ovvero che attiverà tale scambio di informazioni con i suoi Stati partner dal 1° gennaio 2026 in virtù dell'Accordo SAI Cripto-attività. Tuttavia, le deliberazioni parlamentari relative al decreto federale corrispondente (FF 2025 1981) sono state sospese il 3 novembre 2025. Lo scambio di dati secondo il CARF non sarà pertanto possibile prima del 1° gennaio 2027. Di conseguenza, nel 2026 in Svizzera non si richiederà ancora l'iscrizione dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, le comunicazioni relative a cripto-attività pertinenti oppure l'adempimento di altri obblighi secondo il CARF e le basi legali interne (LSAI/OSAIn).

¹³ FF **2025** 2894